

Allegato alla determinazione n. _____ del _____

Sezione I) Piccoli Cantieri Navali.

- 1) Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli stabilimenti, identificati come Piccoli Cantieri Navali, nei quali:
 - si svolgono attività di rimessaggio, manutenzione e allestimento imbarcazioni da diporto, con esclusione della costruzione o ricostruzione sostanziale di parti intere di scafo o di natanti;
 - la verniciatura delle imbarcazioni viene svolta esclusivamente a pennello o rullo, con utilizzo massimo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature non superiore a 12 kg/giorno;
 - non vengono prodotte altre emissioni in atmosfera per le quali è necessaria autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/2006;
 - le attività di verniciatura non sono attività prevalenti.
- 2) Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti, resine e solventi classificati con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o classificati estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- 3) Le lavorazioni ammesse sono svolte esclusivamente nell'area identificata come "stabilimento", in ambiente aperto o in ambiente coperto (tettoia o altre strutture mobili) ove comunque è assicurata la necessaria ventilazione naturale richiesta per l'applicazione dei prodotti di cui trattasi, fatte salve le condizioni per garantire la salute dei lavoratori, aspetto non riguardante la presente autorizzazione.
- 4) L'area dello stabilimento destinata alle attività oggetto della presente autorizzazione generale deve risultare posizionata ad una distanza in linea d'aria non inferiore a 100 m dalla più vicina civile abitazione, ferma restando la possibilità per il Comune di segnalare comunque nei termini dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 e nell'ambito di propri regolamenti, particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una maggiore tutela ambientale eventualmente incompatibili con tale fascia di 100 metri.
- 5) Durante le attività vengono svolte una o più delle seguenti operazioni:
 - Preparazione del supporto e trattamenti intermedi finalizzati alla riparazione, quali levigatura, carteggiatura, foratura, saldatura occasionale, segagione ed altre occasionali lavorazioni meccaniche del legno, della plastica, del metallo e dei materiali di allestimento che originano limitate emissioni diffuse funzionali alla esclusiva attività manutentiva. E' inclusa la pulizia di superfici da verniciare nel rispetto dei limiti di consumo di solventi sopra indicato;
 - Preparazione di resine e stucchi, miscelazione dei prodotti vernicianti;

- Applicazione dei prodotti vernicianti esclusivamente a rullo o a pennello;
- Appassimento ed essiccazione;
- Pulizia delle attrezzature.

- 6) Non è prevista l'adozione di specifici impianti di abbattimento per le attività di applicazione dei prodotti vernicianti. Le operazioni meccaniche su legno e su altri materiali di supporto utilizzati per le riparazioni devono avvenire in assoluta prevenzione di emissioni polverulente diffuse. In particolare, carteggiatura e levigatura potranno essere condotte, anche mediante attrezzature elettromeccaniche, solo in presenza di impianti mobili di captazione, aspirazione e abbattimento delle polveri secondo le migliori tecnologie disponibili.
- 7) Al fine di limitare le emissioni diffuse, l'impresa dovrà utilizzare criteri di confinamento delle aree esposte a vento. In ogni caso le operazioni con produzione di polveri (carteggiatura, levigatura, ecc) o di COV (verniciatura, pulizia superfici, ecc) non potranno essere effettuate con velocità del vento superiore a 30 km/h come valore medio su 10 minuti. A tale proposito la ditta dovrà provvedere all'installazione di apposito anemometro prima della messa in esercizio dell'attività di verniciatura.
- 8) Lo stabilimento deve disporre di un apposito locale da adibire al deposito di tutti i prodotti utilizzati per le lavorazioni. Durante le pause lavoro i contenitori di tutti i prodotti impiegati dovranno essere chiusi nel suddetto locale.
- 9) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
 - data e ora di inizio e fine delle lavorazioni con produzione di polveri e/o COV, con indicazione della velocità del vento misurata a inizio e fine attività;
 - quantità complessiva utilizzata di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature;Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.
- 10) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.